

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 35 del 22.11.2023

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, EX ART. 172, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. SPECIFICHE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **novembre**, alle ore **18.30**, in video conferenza (modalità WhatsApp) si è riunita ex art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
VOLPI ANNA MARIA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3 (tre)

Totale assenti 0 (zero)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, EX ART. 172, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. SPECIFICHE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sottoestesa proposta deliberativa il cui testo così come predisposto e trasmesso dal Responsabile del Settore Contabile viene di seguito riportato in corsivo virgolettato.

“RITENUTA la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

PRESO ATTO che per “Servizi a domanda individuale” devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per Legge nazionale o regionale;

VISTO l’art. 3 del D.L. n. 786/1981, così come convertito dalla Legge n. 51/1982, a mente del quale “per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato”, con eccezione:

- a) dei servizi gratuiti per legge;
- b) di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap;
- c) di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati;
- d) dei servizi di trasporto pubblico.

La previsione di una contribuzione a carico dei fruitori dei servizi a domanda individuale è confermata dall’art. 6 del D.L. 55/1983, che ritorna sulla disciplina del finanziamento di tali servizi, imponendo all’ente che li eroga il compito di individuarne i costi, sia diretti che indiretti, e di determinare le percentuali di tali costi che devono essere coperte mediante la previsione di tariffe o contributi a carico dei beneficiari;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 30/2018 con la quale - dopo aver chiarito che in presenza dei servizi pubblici a domanda individuale “ l’ente erogatore è tenuto a richiedere la contribuzione dell’utenza (v., art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nonché decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983)” - ha evidenziato che la determinazione concreta di tale contributo è “frutto di una scelta di ampia discrezionalità, riservata per legge all’amministrazione comunale, la quale deve esercitarla nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio”;

RIBADITO che il comune oltre a godere di ampia discrezionalità nella scelta della quota da porre a carico dei fruitori, da determinarsi con deliberazione da allegarsi al bilancio di previsione ex art. 172 TUEL, gode di altrettanta discrezionalità nella determinazione del contributo di ciascun fruitore, potendo escludere l’onere del contributo a carico di alcuni fruitori e potendo

graduare l'onere della contribuzione a carico degli altri. In quest'ultimo caso il secondo comma dell'art. 3 D.Lgs. n. 63/2017 rimette agli enti locali il compito di individuare "i criteri di accesso ai servizi e le eventuali fasce tariffarie in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente";

RICHIAMATA la Sentenza del TAR Piemonte n. 1365 del 31 luglio 2014, con la quale è stato chiarito che la qualificazione del servizio quale servizio pubblico a domanda individuale sta a significare che l'ente locale non ha l'obbligo di istituirlo ed organizzarlo. Se però decide di farlo, è tenuto per legge, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio ad individuare il costo complessivo del servizio e a stabilire la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali, e quindi, correlativamente, a stabilire la residua misura percentuale finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell'utenza (art. 6 comma 1 D.L. 55/1983; art. 172 comma 1 lett. e) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Nell'esercizio di tale potere-dovere, ed in particolare nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, **il Comune gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti. La misura della contribuzione è quindi il frutto di una scelta di ampia discrezionalità riservata per legge all'amministrazione comunale.** La tariffa pagata dall'utente all'Amministrazione a fronte della fruizione di un servizio pubblico a domanda individuale non costituisce il prezzo della singola prestazione, e, in particolare, non è composta dalle sole voci di spesa sostenute dall'Amministrazione per erogare il singolo servizio ma rappresenta la misura della contribuzione dell'utente al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per l'erogazione del servizio, determinato annualmente dall'Amministrazione, per obbligo di legge, tenendo conto non solo dei costi diretti, ma anche di quelli indiretti. **Una volta determinato il costo complessivo del servizio (su base necessariamente previsionale) l'Amministrazione valuta, in relazione alle disponibilità di bilancio, la quota parte di esso finanziabile con risorse comunali e quella residua da porre direttamente a carico dell'utenza;**

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a mente del quale al Bilancio di Previsione finanziario va allegata, tra le altre, anche la Deliberazione con la quale sono determinati, per l'anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

VISTO l'art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito nella Legge 26/04/1983, n. 131, il quale prevede che non oltre la data della Deliberazione del Bilancio di Previsione, l'Ente ha l'obbligo di definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, finanziata da tariffe, contribuzioni e da entrate specificamente destinate;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi a domanda individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti;

CHIARITO che dopo l'art. 34 comma 16 del D.L. n. 179/2012, il servizio Lampade votive è stato sottratto alla disciplina dei servizi a domanda individuale e l'affidamento dello stesso è stato riservato dal Legislatore alla disciplina del Codice dei contratti;

CONSIDERATO che tra i servizi a domanda individuale - elencati dal citato D.M. 31/12/1983 e finanziati con contribuzione da parte dei privati fruitori - il Comune di Marzio (VA) eroga solo il servizio trasporto alunni, residenti a Marzio (VA) e frequentanti la scuola elementare e la scuola media per la tratta A/R che interessa i Comuni di Marzio (VA) e di Cunardo (VA). In particolare, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, sono state confermate le tariffe afferenti al servizio di trasporto scolastico nei termini di seguito descritti:

- € 60,00/mensili per il primo figlio
- € 40,00/mensili per il secondo e/o terzo figlio fruitore del servizio di trasporto scolastico;

Le tariffe sopra esposte, per il solo mese di settembre, sono dimezzate mentre il mese di giugno è gratuito;

RILEVATO che presso questo Comune non è attivo il servizio di asilo nido; pertanto, non trova applicazione l'art. 45 del D.Lgs. n. 504/1992 secondo il quale ai fini della determinazione della copertura dei costi di gestione degli asilo nido le spese vanno calcolate al 50% (cinquanta per cento);

VISTO l'art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale "Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare";

CONSTATATO che questo Comune non rientra tra gli Enti deficitari di cui al disposto dell'art. 242 del T.U.E.L.;

VISTA la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale del 16 marzo 2007 n. 5602, secondo la quale la stretta correlazione esistente fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone di deliberare le aliquote dei tributi e le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale prima della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione;

PRECISATO che dal confronto tra le previsioni di entrata e di spesa afferenti al servizio a domanda individuale, sopra indicato, iscritte nell'adottando Bilancio finanziario di previsione 2024/2026, rileva per l'anno 2024 che il rapporto di copertura del livello percentuale di entrata rispetto ai costi preventivati è pari al **30,20%** (trenta virgola venti per cento);

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012."

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. "Di confermare per tutto l'esercizio 2024 le tariffe afferenti al servizio di trasporto scolastico nei termini specificati con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.03.2023, esecutiva ai sensi di legge; e, trascritti in premessa;
2. Di dare atto che è parte integrante della presente Deliberazione il prospetto (allegato "A") contenente il tasso di copertura a carico del Bilancio comunale (pari al 69,80%) per il costo del servizio a domanda individuale, richiamato in premessa;

3. *Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio finanziario di previsione 2024/2026, Esercizio 2024, in conformità a quanto dispone l'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;*
4. *Di dare atto che il costo complessivo di gestione del servizio di trasporto scolastico, richiamato in premessa, risulta coperto grazie al sistema tariffario in essere nella misura del 30,20% (trenta virgola venti per cento);*
5. *Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;*
6. *Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel Portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;*
7. *Di dare comunicazione dell'adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.."*

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

**TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.
ANNO 2024.**

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	PROVENTI (tariffe) Risorsa 232/1	SPESE Intervento 10450301/1 Miss. 04/ progr. 6/ titolo 1	PERCENTUALE DI COPERTURA 2024
Servizio di trasporto scolastico	€ 6.800,00	€ 22.520,00	30,20%

Marzio, 22/11/2023

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Cav. Maurizio Frontali**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, EX ART. 172, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II.. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. SPECIFICHE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Cav. Maurizio FRONTALI, in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 22.11.2023

Il Responsabile
dell'Area Servizi alla Persona
F.to Cav. Maurizio FRONTALI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Cav. Maurizio FRONTALI, in qualità di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 22.11.2023

Il Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Cav. Maurizio FRONTALI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Maurizio Frontali

L'ASSESSORE
F.to Marco Giuseppe Rebosio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suesesa deliberazione viene iniziata oggi, 29.01.2024, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on- line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 33/2024.

II MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.01.2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta **ESECUTIVA il 22.11.2023.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.01.2024

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione, oggi, 29.01.2024, con prot. n. 210 del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.01.2024